

suo luogo e servizio ed in essa non accenna alla divisione di Segretarii di Senato e Notari Ordinarii, ma accenna semplicemente a Notari della Cancelleria in genere deputati ai varii servizi. Di fatti questa parte stabilisce che oltre i 2 Notari deputati al Cons. X e quello deputato alla Signoria: « *deputentur XIII notarii de toto numero cancellarie ad serviendum dominio, sapientibus utriusque manus omnes notarii ... stent in cancellaria superiori nec descendant scalam etc...* » (Cons. X. Misti R. 14, p. 51, 52). Del 1452 ai 15 Marzo prese un'altra parte la quale confermando la precedente, la modifica soltanto nel modo seguente: « *Vadit pars quod addatur dicte parti capte super hoc quod ultra dictum numerum XIII probentur et eligantur per istud consilium alii tres notarii qui tunc non remanserunt qui electi intrare possint ordinarie Cancellariam (intendi secretam) et attendere simul cum aliis XIII ad ea que fuerint opportuna* ». (Reg. citato p. 104). L'anno 1458 ai 24 Gennaio il Cons. X tornando sull'argomento di impedire l'entrata nella Cancelleria Secreta, dacchè questa proibizione non si rispettava troppo dagli altri Notai, prese una parte che si legge nel Reg. 15 C. X Misti a c. 167 tergo, parte che si volle costitutiva in modo severissimo, minacciando pene gravissime ai contrafattori, di multe